

COMUNE DI VERRÈS

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

DECRETO DEL SINDACO

N.2

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UNA MOSTRA MERCATO DENOMINATA "PETIT MARCHE' DES BROCANTEURS A VERRES"

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei, del mese di febbraio, in Verrès e nella residenza comunale, il SINDACO, sig. GIOVENZI dott. Alessandro, visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 bis della L.R. n.54/1998, ha disposto l'adozione del seguente decreto:

IL SINDACO

RILEVATO come ormai da molti anni nel comune di Verrès si svolge un mercato dell'antiquariato che richiama un notevole numero di persone sia di espositori sia di visitatori per cui la manifestazione riveste una notevole importanza per il settore economico del comune;

DATO atto che la legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 "Disciplina delle mostre-mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)" prevede la possibilità di istituire delle mostre-mercato di interesse locale, intendendo per tali le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 04 agosto 2000, n. 22 il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra mercato;

RILEVATO altresì che non si è superato il limite di tre mostre - mercato nell'anno in corso;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere ad istituire una mostra – mercato per la vendita di: Altri prodotti: antiquariato – cose usate – oggettistica antica – stampe – fiori secchi – bigiotteria – oggetti in pasta di sale – profumeria naturale – saponi – candele – oggetti da collezione – cartonage – découpage – ceramiche dipinte a mano – patchwork – pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente;

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo statuto comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 N. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'articolo 49/bis della L.R. 07.12.1998 N. 54;

DECRETA

l'istituzione di una mostra mercato avente le seguenti caratteristiche:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di giugno, luglio,
	agosto e settembre 2025, come dal seguente
	calendario:
	a – 01 giugno 2025
	b - 06 luglio 2025;
	c – 03 agosto 2025;
	d – 07 settembre 2025.
ORARIO	dalle ore 08.00 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas
	sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza di
	Piazza Cravetto, piazza R. de Challand e piazza
	Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa,.
POSTI ASSEGNATI	90
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato – cose usate –
	oggettistica antica – stampe – fiori secchi –
	bigiotteria – oggetti in pasta di sale – profumeria
	naturale – saponi – candele – oggetti da collezione –
	cartonage – découpage – ceramiche dipinte a mano
	– patchwork – pizzi, centrini e maglie realizzati
	artigianalmente.

secondo le modalità di cui al regolamento allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Locale o l'Ufficio attività produttive di questo Comune – Via Caduti Libertà n. 20 – tel. 0125929324 –e-mail: segreteria@comune.verres.ao.it ogni giorno, esclusi i sabati e i festivi,

- orario 09,00 12,00/14,30 15,30 (Lun Mer Gio)
- orario 09,00 13,00 (Mar Ven)

ARTICOLO 1 TIPO DI MOSTRA-MERCATO

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della mostramercato aventi le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di luglio, agosto e
	settembre 2025, come dal seguente calendario:
	a – 01 giugno 2025
	b - 06 luglio 2025;
	c – 03 agosto 2025;
	d – 07 settembre 2025.
ORARIO	dalle ore 08.00 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas
	sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza di
	Piazza Cravetto, piazza R. de Challand e piazza
	Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa,
POSTI ASSEGNATI	90
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato – cose usate –
	oggettistica antica – stampe – fiori secchi –
	bigiotteria – oggetti in pasta di sale – profumeria
	naturale – saponi – candele – oggetti da collezione –
	cartonage – découpage – ceramiche dipinte a mano –
	patchwork – pizzi, centrini e maglie realizzati
	artigianalmente.

ARTICOLO 2 POSTEGGI E RELATIVE DIMENSIONI

I posteggi disponibili sono n. 90 numerati consecutivamente;

Ad ogni operatore verrà assegnato un solo posteggio;

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno un fronte di ml. 5,00 e un fianco di ml. 2,00 per una superficie totale pari a mq. 10,00.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 INGRESSO/USCITA

Gli espositori potranno entrare nell'area della mostra-mercato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 tramite i varchi predisposti in via Caduti Libertà all'altezza dell'imbocco con la Valle d'Ayas e Piazza Don Carlo Boschi e sarà autorizzato ad accedere ai parcheggi dal personale preposto. I varchi saranno aperti per il solo transito pedonale, e non saranno più riaperti. Non sono Ammessi mezzi all'interno dell'area mercatale.

Tutti i frequentatori del mercatino dovranno osservare la segnaletica orizzontale all'uopo tracciata.

ARTICOLO 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chi è intenzionato a partecipare al mercatino dovrà far pervenire apposita domanda su modello allegato al presente (Allegato A Commercianti - All. B e C Hobbisti), in competente bollo da 16,00 € entro e non oltre

- il **30/04/2025** precisando a quali giornate parteciperà e **indicando sul modello di domanda nella casella "I titoli di priorità all'assegnazione sono i seguenti" il posteggio scelto indicando altre 4 opzioni in ordine di preferenza** (ai fini dell'assegnazione nel caso in cui il posteggio scelto dall'operatore fosse già stato assegnato a chi precede nella graduatoria) tra quelli indicati sulle planimetrie messe a disposizione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Mercatino"

tramite l'indirizzo di posta elettronica <u>segreteria@comune.verres.ao.it</u>, precisando a quali edizioni vorrà partecipare;

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e comunicata per vie brevi agli assegnatari dei 90 posteggi.

Gli stessi dovranno inviare, prima dello svolgimento del mercatino pena l'esclusione, la ricevuta di pagamento del posteggio (€ 20,00 x ogni giornata, il cui costo comprende il Canone Unico Patrimoniale) effettuato mediante bollettino PagoPA, che verrà recapitato all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda entro il:

23/05/2025 per tutte le giornate scelte I criteri di formazione della graduatoria al fine dell'ammissione alla mostramercato sono:

- 1) Anzianità di presenza effettiva al mercatino, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente partecipato al mercatino;
- 2) A parità di presenze in ordine cronologico di ricevimento della domanda; Verrà redatta una unica graduatoria;

I posteggi saranno assegnati mediante la modalità di scelta da parte dell'operatore così come precisato al comma 2 del presente articolo.

I posteggi rimasti liberi saranno assegnati tramite "Spunta" da parte della Polizia Locale senza possibilità di scelta del posteggio da parte dello "spuntista".

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

Saranno ammessi all'ingresso solo coloro che, previa presentazione del documento di identità, saranno in regola con i dovuti pagamenti.

E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici e il numero del posteggio.

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio in originale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

Al termine della giornata di esposizione i partecipanti sono tenuti a lasciare lo spazio occupato pulito.

L'espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato nell'adesione e l'organizzazione può fare togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione.

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – il commerciante, qualora venda prodotti di pregio, ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 247 del R.D. 635/1940 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

E' vietata la circolazione di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mostra-mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura della mostra-mercato. E' severamente vietato tenere acceso il motore degli automezzi se non in movimento. E' altresì vietato

danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico così come è vietato accendere fuochi in ogni luogo.

E' autorizzato l'uso di apparecchiature per il riscaldamento senza l'uso di fiamme libere; in questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

In ogni zona adibita a mostra-mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della mostra-mercato e per un raggio di mt. 500 dall'area della mostra-mercato stessa. In caso di intervento normativo in materia di Covid - 19 i presenti obblighi saranno da intendersi integrati da eventuali successive comunicazioni.

ARTICOLO 6 OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo perimetrale pari a metri 1,00 per tutta la durata dell'occupazione.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, e riposti in appositi sacchi di polietilene i quali dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

ARTICOLO 7 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da $\le 80,00$ a $\le 465,00$.

Si applica la decadenza della concessione qualora si verifichino una delle seguenti fattispecie:

- a) sostituzione con persone esterne all'azienda del titolare del posteggio o cessione nell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare in originale:
- occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni della mostramercato;
- c) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita.

Quando si verifichi la recidiva, con le modalità di cui all'articolo 29, 3° comma del D. Lgs. 114/98, riferita sia alle violazioni a norma del presente regolamento sia ad

altre normative, al titolare della concessione è applicata la sanzione amministrativa della sospensione della concessione per le successive due edizioni.

L'amministrazione comunale potrà avvalersi di un Comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica della mostramercato, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ

L'amministrazione comunale non risponde di furti ed incendi che si verifichino nella mostra-mercato.

Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Municipale o Commercio di questo Comune – Via Caduti Libertà n. 20 – tel. 0125-929324.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO F.to GIOVENZI dott. Alessandro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verres, il 06/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO